

Bruxelles, 17 luglio 2026
(OR. en)

11918/26

DRS 26
ECOFIN 1020
EF 210

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D(2026) 116263
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D(2026) 116263.

All.: D(2026) 116263



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
[...] (2026) XXX draft

D116263/01

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

**che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International
Financial Reporting Standard 19**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione² sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all'8 settembre 2022.
- (2) Il 9 maggio 2024 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard 19 *Società controllate senza responsabilità pubblica: informazioni integrative* (IFRS 19) con l'obiettivo di semplificare l'informativa finanziaria per le società controllate ammissibili. L'IFRS 19 riduce gli obblighi in materia di informativa per quanto riguarda i principi contabili internazionali e le relative modifiche pubblicati fino al febbraio 2021. Il 21 agosto 2025 lo IASB ha pubblicato modifiche all'IFRS 19 tese a ridurre gli obblighi in materia di informativa per quanto riguarda i principi contabili internazionali e le relative modifiche pubblicati tra il febbraio 2021 e il maggio 2024.
- (3) Il 30 maggio 2024 lo IASB ha pubblicato modifiche consequenziali all'International Financial Reporting Standard 9 *Strumenti finanziari* (IFRS 9) e all'International Financial Reporting Standard 7 *Strumenti finanziari: Informazioni integrative* (IFRS 7) – Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari. Inoltre il 18 dicembre 2024 ha pubblicato altre modifiche consequenziali all'International Financial Reporting Standard 9 *Strumenti finanziari* (IFRS 9) e all'International Financial Reporting Standard 7 *Strumenti finanziari: Informazioni integrative* (IFRS 7) – Contratti collegati all'energia elettrica dipendente dalla natura. Tali modifiche contengono aggiornamenti dell'IFRS 19 che non erano stati inclusi nella normativa contabile dell'Unione, di cui ai regolamenti (UE) 2025/1047 e (UE) 2025/1266 della Commissione, in quanto in quella fase l'IFRS 19 non era ancora stato omologato nell'Unione; è pertanto opportuno includere tali aggiornamenti.

¹ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj>.

² Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj>).

- (4) L'IFRS 19 mira a semplificare la redazione del bilancio delle società controllate ammissibili conformemente ai principi contabili internazionali, riducendo gli obblighi in materia di informativa e mantenendo nel contempo la piena conformità alle disposizioni in materia di rilevazione, valutazione e presentazione stabilite nei suddetti principi. L'IFRS 19 può rivelarsi vantaggioso per le società controllate ammissibili che applicano già i principi contabili internazionali, in quanto riduce l'onere di informativa e i relativi costi, senza incidere negativamente sull'utilità delle informazioni fornite agli utilizzatori. Per le società controllate ammissibili che attualmente applicano una disciplina contabile diversa dai principi contabili internazionali nella loro completezza, l'uso dell'IFRS 19, su base volontaria e ove giustificato da una valutazione costi-benefici positiva, può agevolare la transizione ai principi contabili internazionali, l'uso di una disciplina contabile di gruppo uniforme e l'allineamento ai principi contabili a livello di gruppo. In tali casi l'applicazione dell'IFRS 19 ridurrebbe la necessità di tenere due serie di registrazioni contabili o di riconciliare i principi contabili di gruppo e locali. Inoltre gli obblighi in materia di informativa previsti dall'IFRS 19 sono concepiti in modo da essere proporzionati e incentrati sulle esigenze informative degli utilizzatori dei bilanci delle società controllate ammissibili, il che contribuisce a migliorare l'informativa finanziaria.
- (5) L'IFRS 19 definisce il proprio ambito di applicazione facendo riferimento alla definizione di "responsabilità pubblica" dello IASB. Onde garantire la certezza del diritto in relazione all'applicazione dell'IFRS 19 alle società controllate stabilite nell'Unione, è opportuno considerare una società come avente responsabilità pubblica se essa si qualifica come ente di interesse pubblico quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (6) L'IFRS 19 si applica solo alle società che sono controllate da società controllanti i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico che redigono conti consolidati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 impone a tutte le società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico soggette al diritto di uno Stato membro di redigere i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati a norma del medesimo regolamento. Detto articolo fa riferimento ai conti consolidati e quindi alle società controllanti. Tuttavia questa disposizione si applica anche alle società controllate da tali società controllanti, in quanto impone implicitamente alle prime di fornire le informazioni finanziarie necessarie alle seconde. I conti consolidati dovrebbero presentare le attività di una società controllante e delle rispettive società controllate come se si trattasse di un'unica impresa economica.
- (7) In ottemperanza al principio di proporzionalità e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, gli Stati membri possono consentire o prescrivere alle società controllate di redigere i loro conti annuali o consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati a norma del medesimo regolamento.
- (8) Successivamente all'adozione dell'IFRS 19 è necessario modificare di conseguenza i seguenti principi o interpretazioni di principi: l'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard*, l'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, l'IFRS 13 *Valutazione del fair value*

³ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

(valore equo), l'IFRS 17 *Contratti assicurativi*, l'IFRS 18 *Presentazione e informativa di bilancio*, il Principio contabile internazionale (IAS) n. 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio*, lo IAS 34 *Bilanci intermedi* e l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 14 *IAS 19 – Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione*.

- (9) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che l'IFRS 19 e le sue successive modifiche soddisfano le condizioni per l'adozione previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 e ulteriormente specificate agli articoli 4 e 5 del medesimo regolamento.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2023/1803 è così modificato:

- (1) è inserito il seguente articolo 3 bis:

"Articolo 3 bis

L'impresa che applica le disposizioni previste dall'International Financial Reporting Standard 19 *Società controllate senza responsabilità pubblica: informazioni integrative* (IFRS 19) di cui all'allegato del presente regolamento è considerata avente responsabilità pubblica se è un ente di interesse pubblico quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).";

- (2) l'allegato è così modificato:
 - (a) l'IFRS 19 *Società controllate senza responsabilità pubblica: informazioni integrative* è inserito conformemente all'allegato I del presente regolamento;
 - (b) l'IFRS 19 *Società controllate senza responsabilità pubblica: informazioni integrative* è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
 - (c) l'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard*, l'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, l'IFRS 13 *Valutazione del fair value (valore equo)*, l'IFRS 17 *Contratti assicurativi*, l'IFRS 18 *Presentazione e informativa di bilancio*, il Principio contabile internazionale (IAS) n. 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio*, lo IAS 34 *Bilanci intermedi* e l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 14 *IAS 19 – Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di*

contribuzione minima e la loro interazione sono modificati conformemente agli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2027 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN